

## *ASSOCIAZIONE AMICI DEL COLLEGIO VALDESE*

STATUTO approvato dall'Assemblea del 31 maggio 2015

### Art. 1

L'associazione, senza fini di lucro, costituita con atto del 28 ottobre 1951 ha lo scopo di riunire ex studenti, professori ed ex professori del Collegio Valdese di Torre Pellice, nonché quelli dell'antica Scuola Normale Valdese e simpatizzanti, di stabilire fra loro vincoli di solidarietà, di sostenere e potenziare l'istituto nello svolgimento della sua opera e di promuovere iniziative volte a contribuire al suo finanziamento.

L'associazione ha sede in Torre Pellice, via Beckwith 1 presso il Collegio Valdese.

### Art. 2

Gli esercizi finanziari chiudono ogni anno il 31 Dicembre.

### Art. 3

Soci dell'associazione sono ex studenti, professori ed ex professori del Collegio Valdese nonché dell'antica Scuola Normale Valdese e simpatizzanti che condividano le finalità di cui all'art. 1 e paghino la quota annua nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, che promuove anche la raccolta di offerte.

### Art. 4

Sono ammesse, quali soci, anche altre persone che intendano collaborare ai fini dell'associazione.

### Art. 5

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo formato dal Signor Presidente e da sei Consiglieri, eletti dall'Assemblea ogni due anni tra i soci. I consiglieri nominano fra gli eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere.

È consigliere, con voce consultiva, il Preside del Liceo valdese.

### Art. 6

Entro il mese di Settembre viene ogni anno convocata l'assemblea dei soci alla quale il Consiglio presenta la relazione dell'attività svolta ed il rendiconto finanziario per l'approvazione.

L'assemblea delibera sull'attività da svolgere sulla base del programma proposto dal Consiglio.

### Art. 7

L'assemblea è validamente costituita per deliberare in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci in regola con il pagamento della quota.

Ove tale maggioranza non sia raggiunta, l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione dopo un'ora con qualunque numero di soci.

Il Consiglio è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria ove sia chiesta da almeno venti soci.

### Art. 8

In caso di scioglimento dell'associazione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, l'archivio ed il patrimonio residuo saranno destinati al Collegio Valdese che ne disporrà per le finalità di cui all'art. 1.